

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 732

del 23/12/2025

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione del Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (in sostituzione del Regolamento di cui al Decreto D.G. n. 644 del 26.10.2023).

**II DIRETTORE GENERALE – Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. n. XII/1645 del 21.12.2023**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott. Franco Milani

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 627 del 30.10.2017 era stato approvato il Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso ATS di Brescia, successivamente aggiornato con Decreto D.G. n. 644 del 26.10.2023;

Richiamati:

- l'art. 1260 del Codice civile che, al comma 1, dispone: "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";
- il Decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 15 del 13.04.2015, ultimo paragrafo, ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- le determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;

Atteso che è ormai principio consolidato in giurisprudenza (*ex multis* Corte di Cassazione Sent n. 29420/2023 e 8183/2024) che l'accettazione del debitore ceduto (ossia ATS Brescia) prevista dall'articolo 70 comma 3 del RD n. 2440/1923 si applichi unicamente alle amministrazioni statali, con pacifica esclusione, pertanto, degli Enti sanitari e che ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti di ATS è, dunque, necessario e sufficiente che la cessione venga alla medesima notificata;

Atteso che, con D.G.R. n. XII/3230 del 21.10.2024, è stato approvato il nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, di cui si è preso atto con Decreto D.G. n. 587 del 25.10.2024;

Ritenuto opportuno adeguare il suddetto regolamento, tenuto conto anche delle disposizioni normative e delle interpretazioni giurisprudenziali nel frattempo intervenute in materia contabile delle aziende sanitarie;

Ritenuto pertanto di adottare in sostituzione del Decreto D.G. n. 644 del 28.10.2023, il testo regolamentare di cui all'allegato "A" (composto da n. 8 pagine) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott. Franco Milani, e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;



D E C R E T A

- a) di adottare il Regolamento in materia di cessione dei crediti vantati verso ATS di Brescia qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato "A" composto da n. 8 pagine);
- b) di stabilire che detto Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del presente provvedimento e sostituisce il precedente, di cui al Decreto D.G. n. 644/2023;
- c) di demandare alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità ogni conseguente comunicazione in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- d) di demandare alla SC Affari Generali e Legali l'aggiornamento della delega a suo tempo conferita al Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del Regolamento allegato;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di riservarsi ogni successiva modifica che si rendesse motivatamente opportuna e/o necessaria in ragione di nuove disposizioni normative e/o di interpretazioni giurisprudenziali differenti da quelle attuali;
- g) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura della SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO ATS DI BRESCIA



Sommario

1 Normativa di riferimento.....	3
2 Definizione.....	3
3 Cedibilità del credito.....	4
4 Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione.....	4
5 Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione	4
6 Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente art. 5	5
7 Cessione del credito e mandato all'incasso.....	6
8 Applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni	6
9 Eccezioni opponibili al cessionario	6
10 Crediti futuri	7
11 Erogatori e validazione regionale	7
12 Procedura interna.....	7



1 Normativa di riferimento

I riferimenti normativi del presente regolamento sono:

- l'art. 1260 del Codice civile che, al comma 1, dispone: "Il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge";
- la legge 21 febbraio 1991, n. 52 "disciplina della cessione dei crediti di impresa";
- il decreto n. 40 del 18.01.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le circolari n. 22 del 29.07.2008 e n. 29 del 08.10.2009 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze contenenti chiarimenti in merito al decreto ministeriale n. 40 del 18.01.2008;
- la legge n. 136 del 13 agosto 2010 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. e le relative determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture n. 8 del 18 novembre 2010, punto 4, n. 10 del 22 dicembre 2010, punto 2.8 e n. 4 del 7 luglio 2011, punto 4.9;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva";
- l'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2 Definizione

La cessione del credito è il contratto, disciplinato dall'art. 1260 del c.c., con il quale il creditore originario (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) la titolarità di un diritto di credito. La cessione, quindi, determina la successione a titolo particolare nel diritto e, per effetto della stessa, il debitore (debitore ceduto) è tenuto ad eseguire la prestazione verso il cessionario.

Trattasi, pertanto, di istituto diverso dal mandato all'incasso poiché in quest'ultima tipologia contrattuale, inquadrabile nell'ambito dei rapporti di



natura gestoria, non si verifica la traslazione della titolarità soggettiva da una sfera di disponibilità ad un'altra.

3 Cedibilità del credito

Il debitore può trasferire, ex art. 1260 c.c., a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso di ATS Brescia, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Ai fini dell'opponibilità, la cessione deve essere notificata ad ATS Brescia.

Tale notifica non è elemento costitutivo della cessione medesima, la quale si perfeziona con il semplice consenso tra cedente e cessionario, ma integra una condizione di efficacia della cessione stessa nei confronti di ATS Brescia.

A fronte della notifica della cessione del credito il Direttore del Dipartimento Amministrativo in virtù di delega conferitagli dal Direttore Generale, previa valutazione dei Dirigenti delle Strutture dell'Agenzia responsabili dell'esecuzione del contratto dal quale discende il credito ceduto, anche con il supporto di altri servizi a vario titolo coinvolti, comunica nulla osta all'efficacia della cessione o l'esistenza di motivi ostativi.

Tale comunicazione deve essere trasmessa via pec al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto.

4 Forma della cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 le cessioni di credito, ai fini dell'opponibilità ad ATS Brescia, devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio.

5 Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione

Le cessioni relative a crediti di importo inferiore ad € 5.000,00 derivanti dai contratti in corso di esecuzione, dai contratti di appalto, somministrazione e fornitura disciplinati dal codice degli appalti, redatte con la forma di cui al precedente articolo e per le quali non deve essere applicata la procedura di cui alla circolare n. 29 del 08.10.2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono efficaci ed opponibili all'Agenzia se la stessa non comunica motivi ostativi all'efficacia da trasmettere, sia al cedente sia al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica.



Le cessioni di cui al comma precedente, pertanto, si intendono tacitamente accettate se non rifiutate entro 45 giorni dalla notifica.

Qualora il credito ceduto sia superiore ad € 5.000,00 e derivi da contratti in corso, da contratti di somministrazione e fornitura e comunque da tutti i contratti disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2023, deve essere attivata la procedura di cui alla circolare MEF n. 29 del 08.10.2009, avente ad oggetto Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" – Nuovi chiarimenti" ed inoltre alla circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ultimo paragrafo ad oggetto: "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva".

L'Agenzia, ai sensi di quanto disposto dalla circolare MEF n. 15/2015, ultimo paragrafo, verifica la regolarità contributiva del soggetto cedente attestata dal DURC in corso di validità (la stessa verifica dovrà essere effettuata nei confronti del cessionario al momento del pagamento).

Qualora il DURC risulti regolare l'Agenzia effettua la verifica di cui alla circolare MEF n. 29/2009, sempre in capo al soggetto cedente.

Qualora quest'ultimo risulti "non inadempiente" e non risultino altre cause ostative, l'Agenzia lo comunica ai contraenti e, al momento del pagamento, effettua le verifiche in capo al soggetto cessionario.

In caso di DURC non regolare o di riscontrata inadempienza l'Agenzia:

- non rende il proprio esplicito consenso alla cessione del credito rifiutandola espressamente entro 45 giorni dalla notifica;
- al momento del pagamento, effettua una verifica in capo al soggetto cedente.

6 Opponibilità ed efficacia degli atti di cessione non rientranti nelle tipologie contrattuali di cui al precedente art. 5

Le cessioni relative a crediti derivanti da fattispecie non riconducibili alla categoria dei contratti di durata di cui al precedente art. 5, comma 1 sono soggette alla disciplina civilistica. Ne consegue che le cessioni di crediti inerenti a contratti quali, ad esempio, la compravendita, sono immediatamente opponibili all'Agenzia per effetto della notifica.



7 Cessione del credito e mandato all'incasso

Nell'ipotesi in cui il soggetto cessionario fosse anche mandatario all'incasso e l'Agenzia dovesse comunicare motivi ostativi alla cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto a cui è stata conferito il mandato all'incasso (procura a riscuotere).

Qualora nella fattispecie di cui sopra ricorra anche la necessità di effettuare la verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, non sarà applicata la procedura prevista dalla circolare n. 29/2009 (da ritenersi applicabile solo in caso di cessione in quanto citata espressamente), con la conseguenza che la suddetta verifica sarà effettuata solo nei confronti del creditore originario/mandante e non anche in capo al mandatario.

8 Applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni

La normativa sulla tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. La mancata comunicazione di detto conto corrente all'Agenzia costituisce motivo per rifiutare la cessione.

Si richiamano in proposito le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011, paragrafo 4.9.

9 Eccezioni opponibili al cessionario

L'Agenzia, anche successivamente all'accettazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al creditore cedente.

In particolare, l'Agenzia può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del cedente: sia le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito, sia le eccezioni relative ai fatti estintivi (quali ad esempio la compensazione).



10 Crediti futuri

Per la cessione di crediti futuri si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che ha esteso le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa) ai crediti derivanti da contratto di servizi, forniture e lavori di cui al decreto stesso.

Si applica inoltre quanto previsto dall'ultimo paragrafo della circolare MEF n. 15 del 13.04.2015 ad oggetto "Attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva" nel quale viene tra l'altro evidenziato che "le verifiche fiscali e contributiva non possono che riferirsi al momento in cui sorge effettivamente il credito certo, liquido ed esigibile, ancorché l'atto di cessione dei crediti futuri sia stato perfezionato in epoca anteriore all'insorgere della specifica obbligazione commerciale per la quale si verifica il subingresso del cessionario".

Ai sensi dell'art. 3 della citata Legge n. 52/1991, la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

11 Erogatori e validazione regionale

Il presente regolamento si applica anche nei confronti delle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Possono essere stipulate cessioni di crediti in attesa di validazione regionale, in considerazione del fatto che l'Agenzia può opporre al cessionario a titolo di eccezione anche una eventuale "non validazione" da parte della Regione Lombardia, dal momento che l'Agenzia si limita a dare esecuzione al rapporto convenzionale esistente con la struttura sanitaria, in modo strettamente vincolante rispetto a quanto stabilito dalle delibere regionali.

Pertanto, in caso di mancata validazione Regionale dell'importo originariamente ceduto il cedente provvederà ad emettere relativa nota di credito e l'Agenzia corrisponderà al cessionario l'importo validato ovvero procederà al relativo recupero.

12 Procedura interna

Per quanto esposto nel presente regolamento si stabilisce la seguente procedura interna:



- a) Assegnazione da parte della SC Affari Generali e Legali – Ufficio Gestione Documentale - della cessione di credito, per competenza, alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità che verifica:
- che il contratto sia stato redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e che sia stato regolarmente notificato all'Agenzia;
 - se vi siano altre cessioni di credito derivanti dal medesimo contratto per le quali sia in corso l'esecuzione.
- b) Concluse le verifiche di cui al punto a), la SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità inoltra la cessione di credito al Dirigente dell'articolazione aziendale responsabile del contratto dal quale discende il credito ceduto per acquisizione, entro e non oltre 10 giorni, di:
- DURC del soggetto cedente e del cessionario;
 - conferma dell'esistenza del credito ceduto;
 - parere in merito ad eventuali cause ostative all'efficacia della cessione.
- c) La SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, acquisito il riscontro di cui al punto b), verifica:
- l'esistenza del credito ceduto;
 - che il soggetto cedente risulti "non inadempiente" alle verifiche effettuate ai sensi delle citate Circolari MEF n. 29/2009 e n. 15/2015 nei casi e con le modalità dalle stesse previste;
 - qualsiasi altra causa o circostanza che giustifichi la comunicazione di motivi ostativi all'efficacia della cessione del credito.
- d) Al termine dell'istruttoria il Direttore della SC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità dovrà:
- predisporre la comunicazione di cui all'articolo 3 da sottoporre al Direttore del Dipartimento Amministrativo per apposizione della firma digitale e trasmetterla al cedente e al cessionario entro e non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di notifica all'Agenzia;
 - inoltrare per conoscenza la comunicazione di cui al punto precedente al Direttore Sanitario e/o Sociosanitario nel caso in cui i crediti oggetto di cessione si riferiscano, rispettivamente, a prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie, nonché alla struttura dell'Agenzia responsabile dell'esecuzione del contratto.

Per quanto concerne le verifiche di regolarità fiscale e contributiva da porre in essere, in caso di crediti futuri, anche **successivamente** alla comunicazione del nulla osta si rimanda all' art. 10 del presente regolamento.